

ECCOMI TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R O M A

RICORSO GIURISDIZIONALE

Per i Sigg.:

“Alessandra Paolini” (C.F.: PLNLSN75E50C632C), nata a Chieti il 10.05.1975,
“Luca Di Boscio” (C.F.: DBSLCU79C23C632R), nato a Chieti il 23.03.1979,
“Andrea Mancini” (C.F.: MNCNDR73S17C632S) nato a Chieti il 17.11.1973 e
“Augusto Di Boscio” (C.F.: DBSGST74M01C632R), nato a Chieti il 01.08.1974,
tutti residenti in Chieti, tutti rappresentati e difesi, giuste procure rilasciate *ex art. 8*
D.P.C.M. n. 40/2016 su fogli separati allegati al presente atto, dall’Avv. Francesco
Paolo Febbo (C.F.: FBBFNC65E22C632Y - fax: 0871.6842.67 - PEC:
avvfrancescopaolofebbo@pec.giuffre.it) del Foro di Chieti, ed elettivamente
domiciliati, ad ogni effetto, presso la segreteria dell’Autorità Giudiziaria adita *ex art.*
25 C.P.A. (il difensore dichiara *ex art. 136, comma 1, C.P.A.*, di voler ricevere gli
avvisi e le comunicazioni di segreteria al n. *fax* 0871.68.42.67 o all’indirizzo di posta
elettronica certificata: avvfrancescopaolofebbo@pec.giuffre.it);

contro:

“Ministero dell’Istruzione” (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro-*
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato
per legge presso gli uffici, in (00186) Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

“Ministero dell’Università e della Ricerca” (C.F.: 96446770586), in persona del
Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliato per legge presso gli uffici, in (00186) Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

“Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo” (C.F. 93028190663) in persona del
Dirigente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliato per legge presso gli uffici, in (00186) Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

**“Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo Ufficio IV Ambito Territoriale di
Chieti e di Pescara (sede di Chieti)”** (C.F.: 80001610692) in persona del Dirigente
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliato *ex lege* presso gli uffici in (00186) Roma, Via dei Portoghesi n. 12:

- amministrazioni intime -

nonché contro:

“prof.ssa Cardellini Alessia” (C.F.: CRDLSS78A42E435E - indirizzo di posta
elettronica certificata: alessia.cardellini.534@psypec.it) quale docente contro-
interessata inserita nella graduatoria GPS (I fascia), per la classe di concorso ADSS -
elenco aggiuntivo - per l’Ambito Territoriale Chieti-Pescara - per la provincia di
Chieti)

- contro interessata -

per l’annullamento,

previa idonea misura cautelare

a) del decreto dirigenziale prot. n. 15734 del 20.08.2021 dell’Ufficio IV Ambito Territoriale
di Chieti e di Pescara (sede di Chieti), con il quale è stata disposta l’esclusione (collettiva)
dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Chieti per l’anno

scolastico 2021/2022, relativamente alla classe di concorso “sostegno” (ADSS) sostegno (doc. 1);

b) del decreto dirigenziale dell’Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sede di Chieti) prot. n. U.0015740 del 20.08.2021 (doc. 1a e 1b) “*di ripubblicazione in autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di*” Chieti su - posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I^a e II^a grado e personale educativo valevoli per l’a.s. 2021/2022 (per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell’interesse fatti valere);

c) delle note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni intimante, con le quale è comunque disposta la esclusione delle parti ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Chieti per l’anno scolastico 2021/2022 relativamente alla classe di concorso “sostegno” (ADSS);

d) dell’avviso del Ministero dell’Istruzione del 08.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all’estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia (doc. 2);

e) della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell’Istruzione, recante “*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”*”. Avviso apertura funzioni telematiche”, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti (doc. 3);

f) della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell’Istruzione, recante “*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”*”. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti (doc. 4);

g) dell’avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13.07.2021 avente ad oggetto “*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell’art. 10 dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia*” (doc. 5);

h) della nota del 17.08.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell’Università e della Ricerca - Segretariato Generale (doc. n. 6);

i) ove occorra, e nei limiti dell’interesse, del D.M. 51, del 03.03.2021 del Ministero dell’Istruzione, recante “*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali*

per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi” (nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che “La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente” ed in ogni altra parte comunque contrastante con gli interessi della parte ricorrente (doc. 7);

l) dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con gli interessi della parte ricorrente (doc. 8);*

m) ove occorra della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n. 25089 del 06.08.2021 (doc. 9) e del correlativo D.M. 242 del 30.07.2021 (doc. 10) per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;

n) di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto nonché per l'accertamento e la condanna del diritto della parte ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione (anche con riserva) nelle graduatorie di proprio interesse nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati.

FATTO

I ricorrenti dopo aver provveduto al riconoscimento del proprio titolo di studio al competente Ministero Rumeno, hanno proceduto dopo lo svolgimento delle relative pratiche amministrative ed alla relativa selezione preliminare, all'iscrizione presso l'Università Vest Vasile Goldis, con sede in Arad (Romania), ed all'esito del tirocinio, del superamento degli esami universitari e di tesi finale (discussa il 16.04.2021), ottenuto il relativo titolo in Psicopedagogia Speciale Scolastica abilitante all'Insegnamento di Sostegno.

Hanno presentato distinte domande di riconoscimento del titolo al Ministero dell'Istruzione (doc. 21/22/23 e 24); all'esito hanno presentato domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali di 1° fascia per il sostegno (ADSS), allegando il relativo titolo e la certificazione delle materie con traduzione in lingua italiana (doc. 11/11a/12/12a/13/13a/14/14a).

Si rappresenta che le due province di Chieti e di Pescara risultano essere amministrate da un unico ufficio denominato “Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara” e che risulta essere diretto da un unico dirigente/responsabile. Si precisa inoltre che tutti i ricorrenti hanno presentato domanda per I fascia aggiuntiva della Provincia di Chieti (ADSS sostegno) mediante modalità telematica a seguito dell'avvenuta informatizzazione della procedura per le supplenze.

I ricorrenti (dopo avere effettuato la domanda di inserimento nella prima aggiuntiva GPS per la classe di concorso ADSS sostegno) hanno altresì presentato (sempre in modalità

informatica) domanda per le supplenze annuali e per la nomina in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021, indicando le relative preferenze.

Si precisa poi - ove necessario - che i ricorrenti Mancini Andrea, Di Boscio Luca e Di Boscio Augusto, erano già inseriti nelle graduatorie provinciali di Chieti (per le rispettive materie di insegnamento) ed il solo ricorrente Mancini Andrea (oltre che per materia di insegnamento) era inserito nella seconda fascia GPS (ADSS – provincia di Chieti). La ricorrente Paolini Alessandra s'è iscritta per la prima volta nella graduatoria I) fascia ADSS (Provincia di Chieti) nella finestra 2021.

Tutti i relativi adempimenti sono stati regolarmente eseguiti ed i ricorrenti hanno potuto verificare che i rispettivi nominativi - per la Provincia indicata - erano inseriti nella prima fascia aggiuntiva di sostegno (ADSS), essendo stata pubblicata in data 09.08.2021 la relativa graduatoria sul sito dell'Ufficio IV ambito Territoriale di Chieti.

Successivamente in data 21.08.2021 i ricorrenti consultando il sito istituzionale (Ufficio IV ambito territoriale di Chieti e di Pescara) hanno avuto contezza che la dirigente (dott.ssa Fortunato Maristella) aveva provveduto a ripubblicare (il 21.08.2021) le graduatorie con esclusione delle parti ricorrenti dalla prima fascia di sostegno (ADSS) per la provincia di Chieti.

Nessuna comunicazione e/o notifica è stata effettuata ai ricorrenti, né negli atti della dirigente veniva indicato che la pubblicazione equivaleva a notifica/comunicazione.

La dirigente si limitava a richiamare (nell'atto di ripubblicazione delle graduatorie) le note a propria firma n. prot. AOOUSPCH-PE n. 14715 del 20.08.2021 con la quale era stato disposto il passaggio dalla I alla II fascia GPS per mancato scioglimento della riserva e la n. prot. AOOUSPCH-PE n.15734 del 20.08.2021 con la quale era stata disposta la cancellazione dalla I fascia dei docenti in possesso del titolo di specializzazione estero sul sostegno non valido).

Dunque, sulla base di tali atti (né comunicati, né notificati) la dirigente dell'USP ha provveduto a ripubblicare le graduatorie, escludendo i ricorrenti dalle graduatorie di prima fascia del sostegno (ADSS) per la Provincia di Chieti.

Peraltro, i ricorrenti hanno cercato di verificare la relativa posizione personale sul sito online (Polis - visualizzazione dati graduatoria), ma non hanno potuto visualizzare il relativo provvedimento di depennamento/esclusione (collettivo), atteso che dopo averlo scaricato era visibile una pagina bianca.

Solo in data 24.08.2021 (e dopo vari tentativi di accesso) il *files* collettivo di esclusione dalle graduatorie era finalmente leggibile nella pagina di ogni ricorrente. Si precisa che sulla posizione di ogni ricorrente era stato caricato il medesimo file, in questa sede depositato sub. 1.

Venivano indicate le medesime motivazioni (già inserite nel provvedimento di ripubblicazione delle graduatorie): *“Per i motivi di cui in premessa, l'esclusione dei candidati che hanno presentato domanda d'inserimento graduatorie aggiuntive prima fascia - Provincia di Chieti - entro il 25 luglio 2021 - per non aver ottenuto il riconoscimento in Italia del titolo estero in base alla normativa vigente”*.

Non risultavano però pubblicati i provvedimenti relativi al passaggio dalla prima alla seconda fascia per omesso scioglimento della riserva, né i nominativi di tutti i soggetti esclusi.

Sulla giurisdizione del G.A.

Va preliminarmente evidenziato che il presente ricorso appartiene alla giurisdizione del Giudice Amministrativo. Si richiama all'uopo la giurisprudenza dell'III.mo Tar adito (cfr. sentenza n. 8957/2021), laddove si afferma che *“La natura concorsuale della procedura selettiva con cui vengono redatte le GPS, dalla quale discende ex se la riconducibilità della stessa nelle ipotesi previste dalla legge richiamata, è stata di recente sostenuta non solo dal giudice amministrativo di appello (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 3245/21; C.G.A., sent. n. 237/2021) ma anche da questa stessa Sezione (cfr. sent. n. 4814/2021), in ossequio, peraltro, al ragionamento seguito dalle Sezioni Unite della Cassazione (ord. n. 21198/2017), in tema di formazione delle graduatorie di istituto, con statuizioni di principio che devono ritenersi applicabili anche alle odierne GPS, attesa la necessità di effettuare una doverosa distinzione tra le procedure per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) e quelle per la formazione/aggiornamento delle GPS/graduatorie di istituto”*.

Sulla competenza territoriale del Tar Lazio

Per quanto attiene la competenza territoriale dell'III.mo Tar (cfr. sentenza 5175/2021) va richiamata la recente giurisprudenza della medesima III.ma sezione adita relativa ai casi di c.d. *“doppia impugnazione”* ossia (dell'impugnazione) dell' *“atto presupposto (regolamento o atto generale) (che) finisce per sprigionare la sua portata lesiva soltanto con l'adozione del provvedimento finale (con la pubblicazione delle GPS nel caso di specie), legittimando solo a partire da quel momento la reazione processuale dei soggetti lesi”* laddove afferma che l'impugnazione *“degli atti statali presupposti e delle GPS “a valle” risulta essere in grado di radicare la competenza di questo T.A.R.(Lazio), in forza del disposto di cui all'art. 13, co. 3 c.p.a.”*.

Peraltro, per quanto attiene la procedibilità del presente ricorso va detto che riguarda quattro soggetti che hanno tutti presentato domanda di inserimento in graduatoria (tutti per la prima fascia aggiuntiva) sostegno ADSS per la Provincia di Chieti e che la medesima giurisprudenza del Tar adito (cfr. sentenza 5175/2021 *ut supra*) ammette il ricorso collettivo in tale ipotesi laddove con un gravame cumulativo sono state impugnate più atti, graduatorie ed atti conseguenti i cui effetti lesivi incidono, indistintamente e simultaneamente, sulla sfera giuridica soggettiva di tutti i ricorrenti.

Peraltro, l'III.mo Tar adito ha già concesso la tutela cautelare collegiale in procedimenti interessati dalla medesima questione, laddove è stata proposta un'unica impugnativa da più soggetti esclusi dalle graduatorie di un'unica USP (cfr. *ex multis* Tar Lazio sezione III bis ordinanze n.10376/2021 del giorno 8.10.2021, 5302/2021 e 5304/2021 del 06.10.2021).

Con il presente atto i ricorrenti impugnano i provvedimenti dianzi indicati, siccome manifestamente illegittimi, e ne chiedono l'annullamento, previa idonea misura cautelare, anche con provvedimento presidenziale ex art. 56 C.P.A., per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. -Violazione ed erronea applicazione dell'O.M. n. 60/2020 ed in particolare degli artt. 3, 7 e 10. Eccesso di potere per violazione dei principi di eguaglianza ed adeguatezza. Irragionevolezza ed illogicità manifeste. Sviamento e malgoverno.

La condotta del Ministero resistente viola i diritti dei ricorrenti, anche di rango costituzionale.

Non è chi non veda come i provvedimenti impugnati si manifestino totalmente e, pertanto, previa adozione di idonea misura cautelare, se ne invoca l'annullamento.

Va preliminarmente osservato che i ricorrenti non hanno potuto verificare il provvedimento (collettivo) di passaggio da I) a II) fascia per mancato scioglimento della riserva, mentre quello collettivo di cancellazione della prima fascia è stato caricato - il medesimo per tutti i ricorrenti - esclusivamente sulla posizione personale dei singoli ricorrenti (solo) in data 24.08.2021 (peraltro senza l'indicazione degli altri soggetti esclusi), atteso che la dirigente dell'USP Chieti-Pescara non ha inteso darne pubblicità e/o comunicazione, né ordinare la pubblicazione affinché tutti gli altri interessati potessero prenderne visione.

È noto alla parte ricorrente che anche altri Uffici Scolastici Provinciali stanno provvedendo (ovvero hanno provveduto) ad escludere i candidati con titolo di sostegno estero in attesa di riconoscimento dalle graduatorie di prima fascia di sostegno, ma in tali casi gli stessi Uffici hanno provveduto ad emettere il relativo decreto di depennamento/esclusione individuale e/o collettivo ed a pubblicarlo e/o comunicarlo via mail, avendo i ricorrenti inserito nella domanda presentata telematicamente i relativi indirizzi mail.

L'omessa pubblicazione del nominativo di tutti gli esclusi (abilitati esteri e non) deve a sommeso giudizio degli istanti essere valutata negativamente in danno dell'amministrazione in quanto si pone in contrasto con l'esigenza di pubblicità e trasparenza della p.a.

Il Ministero dell'Istruzione, nell'escludere i ricorrenti ha posto in essere una condotta gravemente discriminatoria e contraddittoria. I ricorrenti sono in possesso dei titoli idonei per ottenere le supplenze annuali ed altresì quelli finalizzate alla nomina in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021. Come noto, l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 10.07.2020, n. 60, ha istituito le Graduatorie provinciali per le supplenze provinciali e di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Detta ordinanza all'art. 7 (Istanza di partecipazione) così dispone al punto e) ***“e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”***. Dunque, la disposizione appena citata autorizza l'inserimento con riserva richiedendo all'istante la mera presentazione della domanda di riconoscimento entro il termine per la presentazione della domanda per le supplenze Provinciali e di istituto.

Il successivo articolo 10 (*Elenco aggiuntivo alle GPS*) al comma 1 espressamente recita ***“1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione***

ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia".

I successivi commi 3 e 4 indicano la modalità di esecuzione di detto articolo (decreto ministeriale) e la modalità di presentazione della domanda (via telematica): *"4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'Ufficio competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso. 5. Ai fini di cui al comma 4, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ambito territoriale, che procede alla variazione a sistema".*

Dunque, in applicazione delle citate norme i ricorrenti hanno richiesto di essere inseriti nelle liste aggiuntive di 1^ fascia GPS 2021, sostegno (ADSS – Provincia di Chieti), con regolare inoltro della domanda in termini.

Pertanto, come sopra detto i ricorrenti avevano provveduto ad inoltrare la domanda amministrativa di riconoscimento del titolo estero sul sostegno e sono in attesa della relativa risposta.

Tuttavia, nonostante il corretto adempimento, le istanze di inserimento nelle liste aggiuntive di 1° fascia venivano rigettate (*rectius* i ricorrenti venivano prima inseriti nelle graduatorie pubblicate il 09.08.2021 e poi escluso in quelle pubblicate il successivo 21.08.2021), poiché - a dire dell'Ufficio - il titolo conseguito all'estero non è stato riconosciuto dalla data del 25 luglio 2021.

Come detto, tale motivazione risulta priva di fondamento giuridico. Difatti, applicando il dettato normativo in vigore, ai sensi dell'art. 7), comma 4, lett. e), si giunge necessariamente all'interpretazione contraria a quella dedotta dall'amministrazione.

Per giunta, a volere leggere con attenzione anche i successivi provvedimenti amministrativi in parte qua richiamabili, va rilevato che oltre alla disposizione indicata nella presente ordinanza gli inserimenti sono stati oggetto di previsione della circolare emanata in data 06.08.2021 del Ministero dell'Istruzione, che ha evidenziato quanto segue: *"Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia ed in particolare quanto previsto all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si prevede che "In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*

bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”.

Pertanto, riportando i contenuti di tale norma, qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora, invece, il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia, ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente, entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento, per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. Quindi, ai fini dell'inserimento, l'USP di competenza deve verificare esclusivamente che l'aspirante docente abbia dichiarato la data del conseguimento del titolo ed inserito la data dell'inoltro della richiesta di riconoscimento dello stesso, al Ministero dell'Istruzione. Sul punto, va ricordato poi che l'istanza online di richiesta inserimento elenchi aggiuntivi GPS Sostegno (con scadenza 31.07.2021) gestita dal Ministero prevedeva la possibilità di compilare 2 campi:

- a) estremi decreto di riconoscimento titolo estero;
- b) data di presentazione istanza di riconoscimento titolo estero.

Quindi, è evidente che la piattaforma è stata autorizzata in osservanza del disposto dell'art. 7 comma punto e) dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 ed è palese che per il Ministero dell'Istruzione con la dichiarazione sub b) riconoscesse valida la possibilità di inserirsi in I fascia, se fosse stato vero il contrario il Ministero dell'Istruzione altrimenti non avrebbe previsto nella domanda su Istanze Online il campo b) di cui sopra.

Il M.I., nell'escludere i ricorrenti che hanno fatto regolare domanda di inserimento prima fascia GPS con titolo estero in fase di riconoscimento, non ha però modificato entro il 21.08.2021 in automatico le domande presentate su Istanze Online. Ossia, l'USP pur avendo eliminato i ricorrenti dalla prima fascia (sostegno ADSS) non ha abilitato (per i ricorrenti) la voce graduatorie di II fascia sostegno o sostegno da incrociate con la conseguenza che (i ricorrenti) sono stati ingiustamente privati di un loro diritto.

In effetti, va osservato che l'amministrazione laddove ha provveduto alla data del 21.08.2021 a ripubblicare le graduatorie ed a disporre la retrocessione in II fascia di sostegno, ovvero nelle c.d. graduatorie incrociate non ha permesso di presentare telematicamente domanda con i nuovi criteri assegnati, atteso che anche ove i ricorrenti avessero voluto (in via prudenziale ed in attesa del pronunciamento giurisdizionale) presentare domanda sul sostegno dalla seconda fascia o dalle graduatorie incrociate, ciò non è stato possibile in quanto il sistema permetteva – pur in seguito alla ripubblicazione delle graduatorie – la sola presentazione delle domande di supplenza per il sostegno (ADSS) dalla prima fascia.

Dunque, i ricorrenti - seppur esclusi dalla prima fascia - non hanno ottenuto dal sistema informatico ministeriale la possibilità di presentare la domanda secondo i nuovi criteri amministrativi assegnati.

Ciò ha comportato e comporta un grave danno per i ricorrenti che da un lato sono stati esclusi dalla prima fascia (di interesse) e dall'altro sono stati impossibilitati alla presentazione della domanda sul sostegno dalla seconda fascia ovvero dall'incrociata, di

fatto perdendo la possibilità di partecipare all'assegnazione di una supplenza di sostegno (ADSS), secondo le preferenze indicate nelle domande inoltrate.

Va evidenziato anche che vi sarebbe un'evidente disparità di trattamento rispetto agli abilitati sul sostegno all'estero che nell'anno 2020 si sono potuti inserire con riserva nelle more di accertamento del titolo da parte del Ministero e che hanno preso ottenuto e stanno ottenendo i relativi contratti di lavoro, nonché partecipando alla stabilizzazione, ove utilmente collocati in graduatoria.

Conseguentemente, anche per la corrente (seconda) annualità, pena l'evidente disparità di trattamento con i candidati che, nelle medesime condizioni, sono stati regolarmente inseriti (nel 2020) nella prima fascia delle GPS ed hanno conseguito incarichi annuali di insegnamento su posto di sostegno (i ricorrenti) vanno immessi con riserva e con effetto retroattivo negli elenchi aggiuntivi di 1^a fascia GPS 2021 SOSTEGNO (ADSS) – Provincia di Chieti.

È appena il caso d'evidenziare inoltre la palese illogicità in cui è incorso il M.I. nel negare agli odierni ricorrenti l'accesso alla procedura allorché con il D.M. 60/2020 è loro riconosciuto l'accesso alle supplenze provinciali, nonché l'inclusione nelle graduatorie e di istituto, stante il possesso di un titolo valido all'esercizio dell'attività didattica.

Ciò costituisce una gravissima disparità di trattamento, oltre che una arbitraria ed ingiustificata restrizione del libero accesso alle procedure concorsuali, con palese violazione degli artt. 3 e 97 nonché degli artt. 4, 35 e 51 della Carta Costituzionale.

Da qui l'irrazionalità dell'agire amministrativo, oltretutto inidoneo a garantire il buon andamento della P.A., in quanto in palese contraddizione con i principi di rango costituzionale, con la legge ordinaria nonché con la legge speciale di riferimento.

Va altresì aggiunto che all'esito dei primi pronunciamenti dell'III.mo Tar adito è stata concessa la tutela cautelare (all'esito dell'udienza del 05.10.2021) laddove è stato affermato ***“nel merito il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale OM 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiamo ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento”*** (cfr. *ex multis* Tar Lazio Sezione III bis ordinanza n. 05362/2021 del 07.10.2021).

La questione è stata oggetto di una recentissima sentenza dell'III.ma sezione adita (depositata il 09.10.2021, sentenza n. 10411/2021, Relatore dott. Emilio Raganella) proprio relativa agli specializzati sul sostegno in Romania laddove si afferma che ***“A cogliere nel segno è l'evidenziato contrasto tra i provvedimenti gravati e le disposizioni contenute nell'O.M. n.60 del 10 luglio 2020, nella parte in cui hanno determinato l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per le supplenze in qualità di docente munita di titolo conseguito all'estero ed in attesa di riconoscimento da parte del Ministero, senza invece prevederne l'inserimento con riserva”***.

Più avanti a pag. 5 è dato leggere ***“... Con specifico riferimento ai docenti che hanno conseguito i titoli di abilitazione e/o di specializzazione all'estero ha in particolar modo contemplato la possibilità di essere iscritti con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze, nelle more della definizione del procedimento per il loro riconoscimento”*** e la

sentenza infine chiosa precisando che **“8.4 In altri termini, la disciplina generale riferita alla procedura di formazione delle GPS risulta essere stata interamente ed esaustivamente dettata dall’ordinanza ministeriale n. 60/2020, con conseguente necessità della sua unitaria applicazione sia alle graduatorie provinciali originarie che ai successivi elenchi aggiuntivi. Inoltre, anche a voler astrattamente ammettere che il sopravvenuto decreto ministeriale (n. 51/2021) fosse stato autorizzato ad apportare delle modifiche a tali regole, circostanza che comunque il Collegio esclude per le ragioni sopra evidenziate, lo stesso non pare comunque aver dettato, in concreto, delle disposizioni che possano essere letteralmente interpretate nel senso di escludere la possibilità di ammissione con riserva dei candidati che abbiano conseguito i titoli di partecipazione all’estero nei termini previsti e che abbiano presentato, entro lo stesso termine, apposita domanda di riconoscimento”**.

Sotto tale profilo si evidenzia anche che avendo la sentenza in esame annullato gli atti impugnati ivi compreso il decreto ministeriale n. 51/2021 (per quello che qui interessa nella parte di interesse ossia di introduzione del requisito dell’avvenuto riconoscimento per i titoli di abilitazione e/o di specializzazione conseguiti all’estero ed in attesa di riconoscimento) e che in virtù del principio della natura indivisibile degli effetti dell’atto annullato, la sentenza di annullamento non s’è limitata a produrre effetti nei confronti delle sole parti di quel giudizio, ma ha esteso l’efficacia necessariamente *ultra partes* o addirittura *erga omnes* con conseguente impossibilità di rimettere in discussione la questione della legittimità dei contenuti precettivi di un atto *«definitivamente annullato erga omnes»*. (cfr. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n.ri 1 e 2/2007).

Alla citata sentenza se ne sono aggiunte altre (sempre di accoglimento) ossia le sentenze 10455/2021, 10466/2021 e 10472/2021 della medesima III.ma sezione del Tar adito.

In particolare dette sentenze hanno chiarito che **“4.6 Né sul punto possono soccorrere le contestazioni dell’Amministrazione sulla validità del titolo sul sostegno conseguito all’estero dalla ricorrente, atteso che tali rilievi devono essere effettuati nell’ambito del procedimento di riconoscimento attivato su istanza di parte, che ben può concludersi con un provvedimento di segno negativo basato su tali considerazioni. Tuttavia, fintanto che tale procedimento sia ancora in itinere e non sia stato adottato un provvedimento di rigetto espresso dell’istanza presentata, per le ragioni pocanzi evidenziate, la ricorrente deve restare inserita con riserva negli istituendi elenchi aggiuntivi, fermo restando ovviamente il potere dell’Amministrazione di ordinare il suo depennamento in via successiva, laddove il procedimento di riconoscimento del titolo conseguito all’estero dovesse concludersi con esito negativo”**.

II. - Violazione del principio del legittimo affidamento e del principio del “favor participationis” – Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione – Eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità.

A parere di questa difesa disconoscere il diritto di partecipazione alla procedura concorsuale *de qua* equivale a violare il principio del *favor participationis* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 16.01.2015, n. 105).

La condotta del M.I. merita di essere censurata poiché viola grandemente i precetti di parità, uguaglianza dei cittadini, buon andamento ed imparzialità della P.A. e si pone in contrasto anche con il principio del *favor participationis* che comporta per l'amministrazione, in tema di concorsi a posti di pubblico impiego, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa (cfr. Corte Cost., 06.12.2017 n. 251).

Nel caso che qui ci occupa l'esclusione appare irrazionale e contrasta anche con il principio della *par conditio* tra i concorrenti, stante il possesso dei requisiti di cui alla richiamata O.M. 60/2020.

In ordine al principio di legittimo affidamento l'indirizzo della giurisprudenza costituzionale fa proprio l'orientamento secondo cui il legittimo affidamento - (scaturente come corollario dal principio di ragionevolezza dell'art. 3 della Costituzione e collocato dalla stessa giurisprudenza comunitaria tra i principi "comuni degli stati membri" dell'Unione Europea) - come diritto alla conservazione di certezze giuridiche acquisite, anche dinanzi al sopraggiungere di normative "*le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti*", è un diritto autonomo e a sé stante, in quanto direttamente e distintamente posto a presidio dello "stato di diritto", rispetto ai singoli diritti, anche di rango costituzionale, per cui l'affidamento medesimo sia, volta a volta, da applicare e da proteggere.

Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare la sussistenza del principio del "*nemo venire contra factum proprium*", che determina, appunto, anche nell'ambito dell'ordinamento nazionale, la rilevanza del principio del legittimo affidamento quale espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede (cfr. Cass., sentenza n. 9924/2009).

Alla luce di quanto sopra il legittimo affidamento è stato identificato come una situazione di vantaggio assicurata ad un privato da uno specifico e concreto atto o comportamento dell'autorità amministrativa (il possesso degli idonei titoli di accesso di cui al O.M. 60/2020 che non può essere in seguito rimossa, salvo che ciò sia strettamente necessario per la tutela dell'interesse pubblico e fermo restando, in ogni caso, l'indennizzo della posizione acquisita (cfr. Corte Giust., 3 maggio 1978, C 112/77, Topfer/Commissione, cit.).

Sulla scia di tale orientamento la giurisprudenza comunitaria ha stabilito che "*il legittimo affidamento sussiste allorché l'individuo si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'Amministrazione gli ha dato aspettative fondate*" (Corte di Giust., 19.05.1983, C 289/81), "*che trova il suo fondamento nell'ambito del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive*" (cfr. in termini Corte di Giust. 19.09.2000, C 83/99, Commission/Spain).

Proprio sulla scia di tali considerazioni s'è affermato nella giurisprudenza amministrativa che "*la certezza del diritto e la stabilità dei rapporti giuridici tendono a prevalere sul principio di legalità, con la conseguenza che gli atti dell'autorità -seppure illegittimi- possono aver prodotto nei destinatari un affidamento circa i vantaggi loro assicurati, affidamento che non può essere sacrificato in ragione dei motivi di interesse pubblico*" (cfr. TAR Lazio, Sez. III, 10.01.2007 n. 76). Sul piano strettamente definitorio, l'affidamento legittimo e ragionevole è espressione di un principio che impone al soggetto pubblico, che

voglia esercitare il suo potere nei confronti del privato, di tenere nel debito conto l'interesse alla conservazione di un vantaggio (ovvero un bene o un'utilità) conseguito in buona fede dal privato stesso per effetto di un previo atto o di un comportamento della P.A.

In definitiva, quando entra in gioco, come nel caso di specie, il principio dell'affidamento viene ad essere protetta l'esigenza che le promesse assicurate come certe siano poi effettivamente mantenute; il bene protetto è la fiducia legittimamente ed in buona fede riposta nell'ottenimento di determinati benefici in vista dei proponimenti e dei piani che la persona, confidando nei benefici stessi, abbia fatto per il suo avvenire. Nello specifico è chiaro come la condotta dell'amministrazione abbia ingenerato negli odierni ricorrenti un legittimo affidamento inteso come situazione di vantaggio rispetto alla quale non sussistono davvero plausibili esigenze contrarie di tutela dell'interesse pubblico, basti pensare alla circostanza che i docenti abilitati e specializzati all'estero nel 2020 sono regolarmente inseriti nelle graduatorie e stanno partecipando al procedimento di stabilizzazione. Ecco che il Ministero non può disconoscere il valore della disposizione inserita nell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 che ammette i ricorrenti alla possibilità di inserimento in 1° fascia aggiuntiva e di potere aspirare ad una supplenza nonché alla successiva eventuale stabilizzazione; significativo, in questo senso è quanto scrive il T.A.R. di Trento nella sent. n. 243/2012 che così chiaramente spiega: ***“Dovendosi - tendenzialmente e salve le ipotesi eccezionali documentalmente ed adeguatamente motivate - escludere che l'Amministrazione possa procedere per proprio conto allo scardinamento del sistema normativo dei titoli di studio e ad una valutazione sostanziale dei titoli stessi, secondo un apprezzamento via via variabile ed incerto, che intenda, asseritamente, tener conto, caso per caso, dei contenuti e degli aspetti essenziali degli stessi, delle loro caratteristiche, del fatto che appartengono, alla stessa classe od area didattica e che le materie principali dei corsi di studio siano fondamentalmente coincidenti (cfr. in tal senso anche: TAR Sardegna 27.01.2012, n. 66; Consiglio di Stato sez. VI, 03.05.2010, n. 2494; 19.08.2009, n. 4994; 21.09.2005, n. 4902; TAR Lazio, sez. II quater, 01.03.2011, n. 1867)”***.

Nonostante, però, quanto statuito a chiare lettere dalla pregevolissima giurisprudenza amministrativa l'Amministrazione resistente ha posto in essere una condotta arbitraria, contraddittoria e *contra legem*, donde la richiesta di annullamento degli atti impugnati.

III. - Violazione e falsa applicazione della Direttiva Europea 2005/36/CE. Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 206/2007 attuativo della Direttiva Europea 2005/36/CE come novellato dal D. Lgs. n. 15/2016 recante recepimento della Direttiva UE n. 2013/55.

Gli atti impugnati violano chiaramente specifiche direttive europee che mirano all'istituzione di un regime di riconoscimento delle qualifiche professionali nella Unione Europea, teso a rendere i mercati del lavoro più flessibili, a liberalizzare ulteriormente i servizi, a favorire il riconoscimento automatico delle qualifiche e a semplificare le procedure amministrative.

Le limitazioni e la disparità di trattamento imposte dall'amministrazione sono in evidente contrasto con i principi dettati dall'Unione Europea.

È da segnalare che con nota del 10.12.2013 l'U.E. ha espresso parere positivo in ordine alla valenza dei titoli di diploma e di laurea conseguiti in Italia, quali titoli di per sé abilitanti all'insegnamento e, perciò, idonei per l'insegnamento per le classi ed i posti di concorso di

competenza; questo riconoscimento è intervenuto per effetto di quanto espressamente previsto dalla Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, essendosi chiarito, da parte dell'U.E., che i titoli culturali costituiscono qualifiche complete e, quindi, conformi alla Direttiva.

Non solo, la Commissione Sociale Europea si è espressa sull'oggetto del reclamo presentato da alcune categorie sindacali relativo ai percorsi di formazione degli insegnanti, statuendo che l'abilitazione, in base alla nuova normativa di matrice comunitaria, non costituisce, dunque, titolo per l'accesso all'insegnamento, rappresentando semmai un titolo culturale (idoneo, semmai, a conferire un miglior punteggio) che non può, però, condizionare l'esercizio dell'attività di insegnamento.

Per quanto invece più specificatamente attiene la nota (richiamata nella motivazione del provvedimento di esclusione) n. 25348 del 17.08.2021 del MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca) avente a oggetto i corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili, si evidenzia che la stessa si pone in contrasto con la normativa europea.

Il dirigente dell'USP ha inteso motivare il provvedimento di esclusione richiamando tale nota in palese contrasto con il disposto dell'ordinanza Ministeriale 60/2020 laddove al fine dell'inserimento nella prima fascia aggiuntiva è richiesta la dichiarazione di avere presentato domanda di riconoscimento alla competente direzione ministeriale del M.I. e non altro.

Peraltro, la nota n. 25348/2021 si pone in netto contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (cfr. causa n. C -166/20 - Corte di Giustizia depositata il giorno 8 luglio 2021). Tale decisione specifica che le autorità di uno Stato membro - alle quali un cittadino dell'Unione abbia presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso, secondo la legislazione nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di esperienza pratica - sono tenute a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli, nonché l'esperienza pertinente dell'interessato, procedendo a un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalle legislazione nazionale (sentenza del 22.01.2002, Dreessen, C-31/00, EU:C:2002:35, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

Poiché tale giurisprudenza (specifica la sentenza) costituisce la semplice enunciazione di un principio insito nelle libertà fondamentali sancite dal Trattato FUE, tale principio non può perdere una parte della sua forza giuridica in conseguenza dell'adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi (vds., in tal senso, sentenza del 22.01.2002, Dreessen, C-31/00, EU:C:2002:35, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

Infatti, come emerge dall'articolo 53, paragrafo 1, TFUE, direttive siffatte mirano a facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli stabilendo regole e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di detti diplomi, certificati ed altri titoli. Per contro, esse non hanno come obiettivo e non possono avere come effetto quello di rendere più difficile il riconoscimento di tali diplomi, certificati ed altri titoli nelle situazioni da esse non contemplate (v., in tal senso, sentenza del 22.01.2002, Dreessen, C-31/00, EU:C:2002:35, punto 26). Tali considerazioni si applicano in particolare alla direttiva 2005/36, che è stata adottata sulla base, segnatamente, dell'art. 47, paragrafo 1, CE (divenuto art. 53, paragrafo 1, TFUE).

Orbene, anche ove la situazione (come quella descritta nel presente caso) non rientrasse nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36 (nel senso che l'istante non fosse effettivamente in possesso della qualifica professionale richiesta per l'esercizio della professione), lo Stato membro ospitante interessato è tenuto a rispettare i suoi obblighi in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, quali rammentati in precedenza (cfr. punto 34 sentenza causa n. C-166/20 - Corte di Giustizia depositata in data 08.07.2021), i quali si applicano alle situazioni rientranti tanto nell'articolo 45 TFUE quanto nell'articolo 49 TFUE (vds, in tal senso, sentenze del 14.09.2000, Hocsman, C-238/98, EU:C:2000:440, punto 21, e del 06.10.2015, Brouillard, C-298/14, EU:C:2015:652, punti 46 e 54).

Pertanto, qualora l'esame comparativo dei titoli accerti che le conoscenze e le qualifiche attestate dal titolo straniero corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali, lo Stato membro ospitante è tenuto a riconoscere che tale titolo soddisfa le condizioni da queste imposte.

A tal riguardo, spetta alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto, segnatamente, di un'esperienza pratica, siano valide ai fini dell'accertamento del possesso delle conoscenze mancanti (sentenza del 06.09.2015, Brouillard, C-298/14, EU:C:2015:652, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, gli artt. 45 e 49 TFUE impongono in una situazione in cui l'interessato non possieda il titolo che attesta la sua qualifica professionale ed emerga una corrispondenza solo parziale tra queste competenze, che le autorità competenti possono fissare misure di compensazione per colmare tali differenze.

Peraltro, la giurisprudenza dell'III.mo Consiglio di Stato ha espressamente richiamato i principi dettati dalla superiore legislazione europea (cfr. sentenza C.d.S., Sezione VI, n. 5415/2021) relativa al riconoscimento di un titolo di sostegno rumeno laddove ha precisato: *“le norme della direttiva europea 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle della formazione continua a tempo pieno”* (Cons, St, sez. VI, n. 1198/2020).

La nota prot. n. 25348 del 18.8.2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale non può certo costituire un provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento dei titoli all'estero inerenti la specializzazione su sostegno, poiché – se così fosse – sarebbe evidente l'illegittimità del provvedimento sotto svariati profili (*in primis*, per omessa istruttoria poiché ogni singola domanda dovrebbe quantomeno essere valutata autonomamente; inoltre, sarebbe evidente l'erronea presupposizione ed il vizio di motivazione).

Ciò posto, il provvedimento – per mero tuziorismo, nel caso in cui possa ritenersi produttivo di effetti nella procedura comparativa in oggetto – è comunque illegittimo (oltreché per gli altri motivi sopra indicati) per incompetenza poiché la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento spetta pacificamente al Ministero dell'Istruzione – al quale è stata, appunto, trasmessa l'istanza – e non certo al Ministero dell'Università.

Istanza di risarcimento danni in forma specifica

Si chiede il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, l'ammissione, per tal via, alla graduatoria provinciale I) fascia ADSS per la provincia di Chieti. A causa del provvedimento adottato dall'Amministrazione intimata, il ricorrente è stato illegittimamente privato della possibilità di rimanere nella graduatoria d'interesse, pur avendo presentato la domanda di inserimento, subendone il relativo danno.

Nella specie, si ritiene pienamente applicabile l'art. 34, III comma, del C.P.A.

Sussistono, in concreto, tutti i presupposti del danno risarcibile e, precisamente, il provvedimento illegittimo (l'esclusione illegittima), l'evento dannoso (la perdita della possibilità di avere supplenze annuali e di partecipazione al procedimento di stabilizzazione) nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità (cfr. TAR Molise, Campobasso, 04.06.2013 n. 396). Non vi è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma II, C.P.A. "*sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica*" e, dunque, può ottenersi l'immediata ammissione alla graduatoria provinciale, non essendo in dubbio, nella specie, questa "*sia in tutto o in parte possibile*" (art. 2058 c.c.).

Istanza di misura cautelare

In via cautelare si chiede a codesto Ecc.mo T.A.R. di sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione intimata ogni conseguente comportamento e, in particolare, di ammettere i ricorrenti, con riserva, alla graduatoria di prima fascia sostegno (ADSS – provincia Chieti).

Circa il *fumus boni iuris* che acclara l'illegittimità dell'operato della P.A. e sorregge la fondatezza dell'odierno gravame s'è ampiamente dedotto. Quanto al *periculum in mora* non è chi non veda come il diniego opposto all'inserimento nella graduatoria, anche con riguardo agli artt. 2, 3, 4, 51 e 97 Cost., arreca ai ricorrenti un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla perdita possibilità di inserimento nella graduatoria provinciale con la possibilità di essere destinatario di contratti di supplenza durante l'anno scolastico e di stabilizzarsi. Verrebbe pregiudicata nel frattempo la legittima aspirazione dei ricorrenti ad essere inseriti nella prima fascia aggiuntiva, essendo già iniziato l'anno scolastico ed essendo già state assegnate le supplenze annuali, aspirazione che sarebbe irrimediabilmente frustrata se la sentenza a lui favorevole sopraggiungesse all'esaurimento della procedura e fosse, quindi, a quel punto, *inutiliter data*, vanificando l'effettività della tutela giurisdizionale. In effetti, l'ammissione con riserva di un candidato, che ne abbia impugnato l'esclusione, mira a produrre il solo effetto di impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione da lui lamentata, consentendogli l'inserimento in graduatoria e la stipulazione di un contratto di lavoro e la partecipazione alla procedura di stabilizzazione. Si ritiene che le ragioni dei ricorrenti sarebbero irreparabilmente compromesse dal mancato inserimento alla graduatoria in questione, che solo l'ammissione in via cautelare può garantire. Un ulteriore pregiudizio grave ed irreparabile è di ordine economico: i predetti ricorrenti in caso d'omessa ammissione con riserva alla prima fascia aggiuntiva perderebbero la possibilità, di percepire un reddito necessario per il sostentamento personale e della propria famiglia, in violazione

dei principi costituzionali del diritto al lavoro. Non vi è dubbio, inoltre, che i ricorrenti perderebbero una *chance* per ottenere l'agognato posto di lavoro. La misura cautelare invocata, operando una dovuta comparazione, tutelerebbe sia gli interessi dei ricorrenti che l'interesse della p.a., apprestando adeguata tutela al principio di contestualità sotteso allo svolgimento di qualsivoglia procedura concorsuale ed evitando che l'auspicata sentenza di accoglimento del presente ricorso abbia efficacia demolitiva della già espletata selezione.

***Istanza di autorizzazione alla notificazione
del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.***

Il sottoscritto avv. Francesco Paolo Febbo, quale difensore e procuratore dei ricorrenti, premesso che:

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'ammissione del ricorrente alla prima fascia aggiuntiva di sostegno (ADSS), sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati (classe di concorso ADSS) siccome figuranti nelle graduatorie e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
- i ricorrenti si sono attivati per individuare il nome di un controinteressato inviando la relativa richiesta all'amministrazione (*cfr. doc. 15/16/17/18/19/20*), ma non hanno ricevuto la relativa risposta e sono riusciti ad individuare il nominativo di un controinteressato *aliunde*, che ha ricevuto la relativa notificazione tramite la PEC presente sul sito REGINDE ed INI PEC;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi;
- secondo indirizzo consolidato di codesto Ecc.mo TAR, formatosi in giudizi analoghi a quello di cui è causa (*cfr. ex multis* decreto cautelare n. 4756/2016 ed ordinanza n. 4628/17), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente di autorizzare ai sensi dell'art. 41, comma 4, C.P.A, lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente, nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio.

P.Q.M.

si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, previa concessione di idonea misura cautelare, voglia annullare i provvedimenti impugnati, siccome illegittimi ed ingiusti, e conseguentemente accogliere il presente ricorso anche in ordine alle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i. si dichiara che il presente procedimento, di valore indeterminabile, è soggetto al pagamento del contributo unificato, ridotto della metà, per l'importo di € 325,00.

Si depositano i documenti come enumerati e meglio descritti nel foliaro.

Salvis Juribus.

Chieti, 20 ottobre 2021.

avv. Francesco Paolo Febbo